

# **Costruire identità e responsabilità civica attraverso la cultura del patrimonio**

*Lions Club International – Sala dei Notari - Perugia 22 aprile 2022*

*Relazione Prof. Avv. Carlo Calvieri*

Preliminarmente consentitemi di esplicitare ciò che chiaramente gli organizzatori avevano in mente e che hanno lasciato implicito nel contenuto del titolo.

Non si tratta ovviamente di un elogio della cultura del patrimonio “tout-court” ma di saper (ri)-costruire identità e responsabilità civica (in favore di una determinata comunità), attraverso la cultura della tutela del patrimonio archeologico-storico- artistico e ambientale del territorio ove tale comunità vive e lavora.

Le riflessioni a me affidate si propongono di offrire una visione allargata dell’articolo 9 della Costituzione, esaminando in particolare l’interpretazione dinamica del patrimonio culturale e del paesaggio contenuta nell’articolo e nella normativa primaria attuativa di tale precetto primario di rango costituzionale.

Prima di passare alla disamina del contenuto della disposizione costituzionale che costituisce un’importante cerniera all’inserimento nel nostro ordinamento di disposizioni legislative indispensabili alla comprensione del concetto stesso di cultura e della tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale, consentitemi di anticipare questa mia scontata narrazione giuridica, con alcune immagini che molto meglio delle parole offrono, plasticamente, il senso più profondo di come il patrimonio artistico sin qui conservato costituisca il valore a cui gli stessi padri costituenti volevano riferirsi parlando di tutela del “... patrimonio storico e artistico della Nazione”.

È mia abitudine, infatti, aprire il mio corso di diritto pubblico e costituzionale con il commento di una di queste immagini che possono offrire un contributo al dialogo culturale fra conoscenze diverse: giuridiche, artistiche, letterarie e storico filosofiche, ma tutte funzionale alla ricerca della “Verità” del “bene” e della “bellezza”.


Valori trasversali e universali, indispensabili sia nello studio del diritto che di qualsiasi altra manifestazione culturale di natura umanistica.



Facile riconoscere in questa immagine il meraviglioso affresco di Raffaello Sanzio, posto nella sala della segnatura dei musei Vaticani, e raffigurante la Scuola di Atene.

In questa immagine si trae il valore complessivo della cultura ellenistica che trae origine dalla giustapposizione delle due figure principali, non solo sul piano della loro raffigurazione nell'affresco, ma anche nel valore delle rispettive opere: Platone (a sx), il cui volto coincide con quello di Leonardo e Aristotele (a Dx) con il volto di Bastiano da San Gallo. Entrambi tengono in mano l'opera più simbolica, il Timeo Platone e l'Etica Nicomachea Aristotele, a voler mostrare ai posteri la coniugabilità delle pur opposte visioni del mondo. Quella trascendente di Platone che indica l'alto, ove risiede l'Idea delle idee, il bene supremo, l'Uno, e quella terrena della dimensione umana, ove deve imporsi il percorso del bene in forma intelligibile. Modelli dunque complementari più che opposti ed entrambi funzionali alla ricerca della "verità" attraverso la "speculazione" (dall'arcaico Speculo osservo con attenzione) cioè studio attento e non spicciativo delle materie affidate alla nostra cognizione e relativa competenza.

Un secondo quadro forse un po' meno famoso, ma certamente noto, è un'opera di Botticelli, ma dell'ultimo periodo che risente delle sue stesse traversie personali. Si tratta del quadro "*Calumnia*" conservato al Museo degli Uffizi a Firenze. È una tragica rappresentazione della Giustizia terrena e quindi simbolicamente importante per gli studiosi del diritto.



Tutti i personaggi presenti partecipano ad una scena tragica, che offre all'osservatore la nudità dei piedi di tutti tranne che per il personaggio posto all'apparenza nella posizione più autorevole sullo scranno del giudicante all'estrema dx. Si tratta di un giudice calzato e con il drappo rosso a dimostrazione del suo ruolo di giudicante-giustiziere. Tuttavia, alcuni particolari l'aver delle orecchie grandi e allungate a mo' di Mida e soprattutto cedere alle lusinghe dei due personaggi che gli parlano ai lati a rappresentare l'ignoranza ed il pregiudizio dimostrano che la decisione per il povero calunniato nudo e trascinato dal Livore attorniato dalle due muse negative di insidia e frode non avrà giusta sorte.

Infatti, la Vera Giustizia si trova al lato opposto della scena e guarda all'alto ed è osservata non senza vergogna dalla persona velata in nero che sta a rappresentare il rimorso...

Una versione pessimistica della giustizia che peraltro ancora oggi si vede al centro dell'attenzione delle riforme del nostro tempo ...

Ultima immagine attinente al patrimonio artistico pittorico è invece il quadro di un noto pittore fiammingo, sempre del XVI secolo, conservata però in un museo italiano il Museo di Capodimonte di Napoli. Si tratta della parabola dei Ciechi di Bruegel.



Anche quest'opera appare suscettibile di molte interpretazioni, ma quella che a me pare di miglior efficacia è quella che tende a vederla come una metafora delle conseguenze della cecità, da intendere come conseguenza della propria ignoranza. È significativo notare come ciascun personaggio è portatore di un messaggio frutto delle proprie convinzioni, ma all'evidenza così approssimative e forse dogmatiche, da portare inevitabilmente all'errore ed alla rovina. Se il primo della fila è già caduto, tutti gli altri che indugiano nel non voler vedere la realtà, cadranno dopo di lui.

Ed è attraverso queste rappresentazioni, seppur così approssimativamente spiegate, che si può cogliere una prima modalità utile a costruire a poco a poco anche una sorta di comune «estetica della cittadinanza» in modo da offrire una ulteriore chiave di lettura, munita di maggior concretezza a supporto degli stessi principi fondamentali della nostra Costituzione.

**La frequentazione del patrimonio culturale stimola le competenze di cittadinanza, promuove il valore del bene comune, incoraggia la pratica dell'ascolto e della solidarietà; bellezza e giustizia sono associate dalla capacità di stimolare comportamenti proattivi nei cittadini; l'esperienza del patrimonio artistico, nelle sue varie forme, attiva nell'osservatore competenze relazionali ed arricchisce il suo bagaglio emozionale.** Attraverso suggerimenti didattici e strategie educative si aumenta la consapevolezza dell'importanza di assumere l'impegno della Custodia di tali capolavori esempio di patrimonio non di questo o quell'artista ma dell'intera Umanità affidate di volta in volta ad una Comunità, ad un Museo o ad un Territorio e di cui abbiamo il dovere di prenderne cura e riuscire a conoscere per tramandare il loro forte valore simbolico e culturale.

Proprio in questa Piazza posta tra i simboli del potere Temporale, il Palazzo dei Priori che ci ospita e di quello religioso, la cattedrale di San Lorenzo entrambe strutture che ospitano formidabili contenitori di cultura la Galleria nazionale ed il museo diocesano, è posta un'opera tra le più rilevanti del nostro patrimonio artistico cittadino ed emblema della nostra Città: la Fontana Maggiore arricchita dalle preziose sculture di Giovanni e Nicola Pisano.

Nella cornice inferiore della seconda vasca, con l'aiuto di un esperto potremo individuare una scritta in latino volgare ed abbreviata che potremo tradurre in questi termini:

**“Guarda tu che passi questa fontana dal lieto mormorio, se osservi bene puoi vedere cose mirabili....”**

Un invito a fermarsi osservare e riflettere. E come non rimanere colpiti dalle formelle che rappresentano in forme mirabili non solo il Leone Guelfo ed il Grifo di Perugia ma anche le principali arti “liberali



RECTORICA



ARITHMETICA



ASTROLOGIA



PHILOSOPHIA



**Da qui credo occorra partire per far capire a tutti e non solo ai giovani l'importanza di acquisire il senso vero e la portata del valore della cittadinanza estetica e la consapevolezza che la democrazia, come la giustizia, recano in sé il valore implicito della bellezza.**

**Si parlerà di:**

- principi costituzionali ed in particolare dell'articolo 9 Cost. nella sua versione originaria del 1948.
- della affermazione di analoghi principi da parte dell'ordinamento internazionale e sovranazionale.
- Del nuovo testo costituzionale dell'art. 9 come novellato dalla legge di revisione costituzionale n. 1 del febbraio 2022.

**Art. 9 Cost.**  
**ante legge**  
**cost. 1/2022**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Nel dibattito in seno all'Assemblea costituente la discussione sul secondo comma dell'articolo mise subito in evidenza il confronto tra regionalisti e statalisti. Il termine Repubblica fu contestato da quanti ritenevano che il patrimonio storico culturale e artistico della Nazione dovesse essere custodito in forma unitaria e non affidato alla legislazione delle singole regioni. Il termine Repubblica offre infatti una nozione comprensiva dell'insieme delle sue componenti che vanno dallo Stato alle Regioni (oggi dopo la revisione del Titolo V dovremo comprendere anche gli enti locali). L'On. Concetto Marchesi con l'accademia dei Lincei e l'accademia di San Luca avevano votato un ordine del giorno che sottoponevano il paesaggio ed il patrimonio storico della nazione sotto la tutela dello Stato. E ciò in considerazione dell'eccezionale patrimonio storico italiano come tesoro nazionale e, come tale, da affidare al controllo di un organo centrale.

Lussu propose di lasciare impregiudicata tale formulazione per poi affrontarla in sede di redazione dell'articolo 117 dove appunto tale ambito di tutela del patrimonio artistico non fu inserito tra le materie di competenza concorrente delle regioni.

Successivamente, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione entrata in vigore dopo il referendum costituzionale del 2001, nella nuova enunciazione delle materie affidate alla legislazione esclusiva dello Stato alla lett. s) del secondo comma si affida alla legislazione esclusiva dello Stato la Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'importanza di capire i termini "Promozione" (al I° comma) e "Tutela (al 2° comma).

Si deve notare che con il primo termine "promuovere", il Costituente ha inteso attribuire alla Repubblica, da intendere in termini restrittivi (id est allo Stato), il compito (attraverso una disposizione di chiara portata programmatica), di promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, ma anche, quello correlato (posto al secondo comma) di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.

Se accedessimo ad un'interpretazione di tipo letterale dovremmo ritenere che vi sia una separazione netta tra le due attività, dove la promozione viene correlata agli oggetti "cultura" e "ricerca", mentre il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico, sarebbero gli unici referenti per la vera e propria attività di tutela. Senonché una tale scissione tra attività di promozione e tutela sembra figlia di un approccio formalistico del tutto insensibile alla complessità della realtà fattuale nella quale i due aspetti sono inscindibilmente legati e compenetrati. L'evoluzione sociale e legislativa che ha caratterizzato questa tematica ha consentito una maturazione culturale che ci porta ad una rappresentazione unitaria dei quattro ambiti materiali di cui si occupa l'art. 9.

È così che cultura e ricerca scientifica, paesaggio e patrimonio storico artistico sono elementi che possono inserirsi in un contesto unitario tale da condurci ad un'interpretazione unitaria degli stessi due commi dell'art. 9 attraverso una traiettoria che potremmo definire circolare.

Le due disposizioni devono essere lette in modo congiunto tale da arricchirle entrambe.

Si crea così un collegamento diretto tra promozione → valorizzazione e tutela sulla base del presupposto confermato dall'esperienza che un'azione di tutela e di protezione di un bene, non può prescindere da una sua promozione e valorizzazione, trattandosi di un concetto più ampio che presuppone la stessa tutela.

A sua volta la tutela paesaggistica non può essere intesa in forme statiche, di mera contemplazione di qualcosa che appare bello in sé, ma dinamiche, costituendo, sia il paesaggio che i beni del patrimonio storico artistico, gli strumenti complessivi per promuovere lo sviluppo culturale di cui al primo comma.

Questi quattro settori, cultura, ricerca scientifica, paesaggio e patrimonio storico artistico, hanno una base comune assiologica (essendo tutti espressione della necessità di promuovere e tutelare il valore estetico culturale), valore che deve guidare l'interprete pratico, (magistrato, avvocato, operatore del diritto), nella corretta scelta della sua regola decisoria.

La lettura unitaria dei due commi porta la stessa giurisprudenza Costituzionale (359/1985 e 378/2000) a definire il valore estetico culturale, come il valore primario dell'ordinamento costituzionale che si affianca, a quelli di democraticità, libertà ed eguaglianza, di cui ai primi tre articoli della costituzione, alle cui finalità devono concorrere tutti gli enti che compongono la Repubblica: Stato, Regioni, Enti Locali, ma anche gli enti pubblici funzionali si pensi ai Musei pubblici e privati.

Un altro termine che deve essere chiarito è quello di Cultura, quale è il concetto costituzionale di **cultura**.

A. Secondo una concezione ampia potremmo riferirci a quella che nasce dal libero sviluppo della personalità dell'uomo, dalla sua libera scelta dei percorsi formativi e dalla libera formazione del suo sistema di valori.

B. Secondo una concezione più ristretta, l'art. 9 tende a comprendere la dimensione più elevata di cultura espressione di un'attività intellettuale superiore, che tuttavia non sacrifichi le espressioni culturali minori e/o di nicchia, in favore di quelle dominanti.

La promozione della cultura nell'ambito di una forma di stato "democratico pluralista" assume connotati particolari che impongono una nozione particolare e plurale di cultura, da intendere nel senso di promuovere il valore di una "mitemza culturale" propria delle democrazie pluralistiche, che fondano nel dialogo culturale il confronto tra diversi punti di vista della conoscenza e della ricerca.

La cultura scoraggia i comportamenti devianti o violenti, la promozione culturale è il deterrente per i massimalismi ideologici e culturali tipici dei regimi totalitari.

Promozione della cultura significa quindi integrazione ed equilibrio fra azione pubblica e libertà delle scelte che lo Stato deve perseguire attraverso il valore della mitemza culturale sottesa agli artt. 9 e 33 (libertà dell'arte e della scienza).

Non un mero laissez faire, di natura liberalistica, ma nemmeno un pervasivo interventismo di tipo totalitario, ma un'azione mirata dei pubblici poteri combinata con una garanzia alle libertà dell'arte e della scienza che si pone controlimite a forme eccessive di intervento pubblico.

### **Paesaggio e sua tutela**

Anche qui si tratta di intendere il termine usato dal costituente in termini statici o dinamici. La prima lettura ci porta ad intendere il P. come una bellezza naturale di una forma del territorio, mentre la nozione dinamica mette in relazione quella bellezza non tanto in funzione della sua immagine quanto in funzione di ciò che è sotteso a tale immagine e che comprende necessariamente il complesso delle forze naturali ed umane che lo caratterizza. È in questa ottica che il significato si amplierà grazie alla legislazione volta a valorizzare i c.d. Piani Paesistici, i Parchi e le riserve naturali.

## **Patrimonio e beni culturali**

Qui emerge l'oggettivazione di un bene proprio della Nazione e quindi non imputabile allo Stato inteso come persona giuridica (Stato apparato) ma come beni comuni ascrivibili alla tutela di ogni ente pubblico territoriale (Regione ente locale) e non, cui è affidato il delicato compito di tutela e di conservazione.

I beni culturali in particolare sono quei beni mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico, appartenenti allo Stato alle regioni agli enti locali o altri enti pubblici e/o persone giuridiche private senza scopo di lucro. Ma anche dice il TU sui beni culturali (Dlgs 42/2004), qualsiasi altro bene individuato dalla legge come testimonianza avente valore di civiltà. (nozione residuale).

Sono questi quindi i beni sottoposti alla tutela prevista da questa fortunata formula scelta dai nostri padri costituente che possiamo ben dire che siano stati presbiteri lasciando una disposizione in grado di guardare lontano nel tempo.

Infatti, pur non facendone menzione, quasi tutti i commentatori convengono nel ritenere che la nozione dinamica del paesaggio finisca con il sottendere anche la tutela dell'ambiente.

Non è stato difficile quindi in primis alla dottrina (penso alle voci diritti sociali e diritti pubblici soggettivi dell'enciclopedia Giuridica Treccani redatte da A. Baldassarre) e poi alla stessa Giurisprudenza costituzionale, di rintracciare attraverso il combinato disposto di cui agli artt. 2 (diritti fondamentali e doveri inderogabili) 9 e 32 (tutela della salute) un vero e proprio diritto sociale fondamentale quello del diritto ad un ambiente salubre necessariamente combinato con il dovere di solidarietà sociale atto a rispettare determinati comportamenti affinché tale diritto non si vanifichi alla luce di altri valori e diritti di iniziativa economica e di sfruttamento delle risorse ambientali.

Ma a ben vedere anche questo pur importante passaggio presenta un limite quello di ricostruire la nozione di ambiente in chiave antropocentrica a fronte di un valore complessivo ambientale che vede nell'uomo una delle componenti ma non certo l'esclusiva, sul piano di una qualificazione del bene ambiente inteso nel suo valore complessivo ed insieme di elementi fisici, chimici e biologici estremamente complessi che si inseriscono nel contesto della stessa "biosfera".

Da qui i tentativi di integrare la disposizione costituzionale con dei riferimenti diretti all'ambiente, tema già affrontato nel 2001 in sede di revisione del Titolo V attribuendone la tutela alla legislazione statale (vedi lett. s del secondo comma art. 117. Ma se i primi disegni di legge costituzionale si posson far risalire al 2003 ed al 2004 solo nel febbraio del 2022 è giunta in porto la riforma contenuta nella legge di revisione costituzionale n. 1 del 2022 approvata con doppia delibera di Camera e Senato con una maggioranza superiore ai 2/3 che ha aggiunto un terzo comma all'art. 9 e ha inserito l'ambiente fra i limiti previsti dall'art. 41 in tema di libertà di iniziativa economica.

# Art. 37 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

**Tutela dell'ambiente** – Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile

## **La tutela in campo internazionale e sovranazionale**

### **La dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Stoccolma 1972)**

Art 1 dove alla libertà e all'uguaglianza si aggiunge il diritto a condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente in grado di garantire dignità e benessere. Dovere di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future.

Ulteriore valorizzazione della promozione della cultura e dell'ambiente le possiamo trovare nella CDFUE art. 13 libertà delle arti e delle scienze e art. 37 che espressamente enuncia la Tutela dell'ambiente.

Con l'art. 6 del TUE anche la Carta di Nizza diventa dunque diritto primario dell'Unione Europea e vincolante per gli Stati membri.

**Art. 9 Cost.**  
**post legge cost.**  
**1/2022**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali**

La legge costituzionale n. 1 del 2022, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni.

Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Infine, la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge, anch'essa con la maggioranza dei due terzi, l'8 febbraio 2022.

Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.

L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.

La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117.

In particolare, la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'.

In tale prospettiva l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenzaale bensì come valore primario e sistemico. La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un "processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale".

"In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 - la quale sottolinea altresì che "la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale", soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale "il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni" (dove "il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati", tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).

Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione.

In tale ambito è stata introdotta la previsione della "tutela" dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).

La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Donde "una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".

L'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'. Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi, in quanto, "col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé" (sentenza n. 12 del 2009).

La modifica all'articolo 9 della Costituzione permette di dare articolazione al principio di tutela ambientale, principio ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117. In tal modo, l'ambiente si configura non come mero bene o materia di competenza, ma come valore primario e sistemico. Si esce così da una prospettiva antropocentrica dei principi fondamentali della Carta fondamentale. E viene sottolineata la nuova relazione tra comunità ed ambiente, con la consapevolezza che quest'ultimo costituisce una risorsa sistemica non rinnovabile. Si sottolinea quindi come l'ambiente sia capace di esprimere un'importante funzione sociale ed incorporare una pluralità di interessi ed unità collettive, anche di natura intergenerazionale.

Tutelando la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico, nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, il nuovo articolo 9 della Costituzione ribadisce che la testimonianza e la salvaguardia del passato sono un impegno per il futuro.

Con la modifica all'articolo 41 della Costituzione, il legislatore è intervenuto sul secondo comma, sottolineando che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno della salute e dell'ambiente. Si tratta quindi di aggiungere questi due limiti a quelli già previsti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica concerne il terzo comma dell'articolo 41: si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, sia pubblica che privata, ai fini sociali ed ambientali.